



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario

nell' adunanza del **30 luglio 2015** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- Vista la nota prot. n. 46 del 10 giugno 2015, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata il 25 maggio 2015 dal Comune di Pontinvrea, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 29 del 2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 25 maggio 2015, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 46 del 10 giugno 2015, assunta in pari data al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 0002456 – 10.06.2015 – SC _ LIG - T85 – A,

il Comune di Pontinvrea (SV) ha inviato una richiesta di parere inerente alla possibilità di conferire l'incarico esterno di responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (UTC), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare il Sindaco, dopo avere ricordato che per la stessa vicenda aveva già chiesto un parere, rilasciato con la deliberazione 21 giugno 2011, n. 54, evidenzia che il Comune continua a non avere al suo interno professionalità da valorizzare per il funzionamento dell'Ufficio tecnico comunale, il quale risulta privo di personale. Per tale ragione, secondo quanto riferisce il Sindaco, si rende necessario operare una esternalizzazione del servizio *"stante la sempre più diffusa tendenza verso pratiche di outsourcing, al fine di razionalizzare e rendere efficiente l'uso di risorse umane ed economiche a disposizione"* specificando, peraltro che si fornirebbe idonea motivazione in ordine agli obiettivi da raggiungere e alla durata dell'incarico, da conferire solo a seguito di *"una rigorosa procedura comparativa"*. A sostegno della propria tesi, il Sindaco menziona la sentenza 4 febbraio 2015, n. 826, con la quale il TAR Campania riconosce ampia discrezionalità agli enti locali nell'organizzazione dei propri uffici, in presenza di un *"rapporto deficitario tra personale in servizio e pratiche in corso"*.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, attenendo il quesito all'esatta individuazione del campo di applicazione di una norma che incide in modo significativo sulla spesa del personale e, conseguentemente, sulla gestione finanziaria dell'ente locale.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

Come correttamente riconosciuto nella richiesta di parere, il Comune di Pontinvrea aveva già interpellato questa Sezione regionale di controllo, sulla medesima vicenda, con una richiesta formulata il 1° giugno del 2011.

All'epoca il Sindaco aveva chiesto se fosse possibile, per superare il problema dell'assenza del titolare dell'UTC, provvedere con una consulenza continuativa. La Sezione aveva rilevato l'impossibilità di procedere con tale strumento, stante l'ordinarietà dei compiti amministrativi riservati all'Ufficio tecnico *"non richiedendosi per lo svolgimento di tali compiti alcuna preparazione altamente qualificata diversa da quella richiesta dalla legge ai fini delle assunzioni di personale mediante le procedure concorsuali finalizzate"*, suggerendo di ricorrere alle forme di lavoro c.d. "flessibili" (assunzioni a tempo determinato e contratti di collaborazione ordinaria), ai sensi dell'art. 92 TUEL.

Il Comune, nella richiesta di parere oggi in esame, riprendendo la questione, precisa di non potere ricorrere alle medesime in quanto non si rispetterebbero i limiti previsti in materia di contenimento di spese per personale a tempo determinato e torna a chiedere *"se risulti possibile, in considerazione dell'assoluta impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della propria dotazione organica, provvedere alla esternalizzazione del servizio relativo all'ufficio tecnico comunale"*, richiamando allo scopo i principi contenuti nella sentenza del TAR Campania n. 826 del 2015.

Tale decisione ha ritenuto legittimo l'incarico, conferito dal Comune ad un avvocato del libero foro, di patrocinare e assistere in giudizio il Comune per tutti i

nuovi giudizi, in attesa dell'espletamento del concorso per la nomina del Dirigente del Settore Affari Legali, pur in presenza di un avvocato comunale, riconoscendo la necessità di una professionalità altamente qualificata.

Il principio richiamato, peraltro, non sembra applicabile alla fattispecie *de qua* : non si può infatti sostenere che la difesa e rappresentanza in giudizio di tutte le nuove cause che coinvolgono un comune (che possono spaziare dalle questioni civilistiche a quelle più propriamente amministrative, fino a giungere al diritto penale, laddove il medesimo ritenesse di costituirsi come parte civile in determinati processi) presupponga conoscenze e nozioni possedute ordinariamente dagli impiegati pubblici. A conferma di ciò, si rileva la circostanza che il bando emesso per coprire quella posizione organizzativa richiedeva, quale requisito di ammissione alle prove scritte non solo l'abilitazione alla professione legale ma, addirittura, l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti, che si ottiene solo a seguito di uno specifico esame, ovvero dopo otto anni di esercizio della professione e la frequentazione, con ottimi risultati, dei corsi istituiti dalla Scuola superiore dell'avvocatura con verifica finale per accertare la sussistenza dei relativi requisiti. Si tratta pertanto dell'individuazione di una professionalità non rinvenibile ordinariamente nelle piante organiche dei Comuni e che, pertanto, può legittimare, come ha ritenuto il TAR Campania, con una decisione condivisibile secondo questa Sezione, il conferimento di un incarico esterno con durata e compenso predeterminati.

Non altrettanto può dirsi per il caso in esame, relativamente al quale la Sezione non può che confermare la propria consolidata giurisprudenza.

Peraltro, nel precedente parere, la Sezione aveva espressamente indicato, come soluzione al problema prospettato dal Comune, *"la possibilità di ricorrere agli istituti previsti dall'art. 30 (convenzioni) e dall'art. 33 (esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni) del TUEL"*.

Entrambi gli istituti consentirebbero di affrontare una spesa sensibilmente inferiore rispetto a quella sostenibile per un'assunzione a tempo determinato.

Pertanto, la Sezione ritiene che, in presenza di una situazione di fatto come quella esposta dal Comune di Pontinvrea nella sua richiesta, sia possibile stipulare una convenzione con altro Comune per usufruire congiuntamente del servizio dello stesso tecnico comunale, percorso giuridico sicuramente meno complesso e più celere rispetto a, quello comunque esperibile, dell'esercizio stabilmente associato della funzione dell'ufficio tecnico insieme ad un altro comune.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Pontinvrea.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Pontinvrea.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 30 luglio 2015

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ermanno Granelli)

Depositata in Segreteria il 30 luglio 2015

Per il Funzionario Preposto

(dott. Marco Ferraro)